



## **3A-PTA DELL'UMBRIA SOC. CONS. AR.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. n. 231 dell'8  
giugno 2001**

**DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE**

<b>Nr. Rev.</b>	<b>Descrizione modifiche</b>		<b>Data di approvazione</b>
0	Prima emissione		09/01/2016
1	Seconda emissione	Vassalli Olivo e Associati Studio Legale	
2	Adozione	Det. Amministratore Unico	15/12/2019
3	Revisione	Gruppo Strazzeri	03/03/2021
4	Adozione	Det. Amministratore Unico	07/04/2021



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

Rev.: **03**

1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO –  
PARTE GENERALE

Pag.  
2 di 28

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 3	di 28

## INDICE

- I. INTRODUZIONE
  - A. Obiettivi del Modello
  - B. Struttura del Modello
  - C. Destinatari del Modello
  
- II. QUADRO NORMATIVO
  - A. Decreto Legislativo n. 231/2001
    - i. Requisiti per l'insorgenza della responsabilità amministrativa degli enti
    - ii. Impianto sanzionatorio
    - iii. L'esonero della responsabilità (l'esimente)
  - B. Legge 190/2012, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013 e Linee Guida ANAC del 2017
  - C. Linee Guida di Confindustria
  
- III. LA SOCIETÀ
  - A. Descrizione e attività della Società
  - B. La responsabilità delle società *in house*
  - C. La *governance* e il sistema di controllo interno
  - D. Organigramma aziendale
  
- IV. CODICE ETICO
  
- V. ORGANISMO DI VIGILANZA
  
- VI. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
  
- VII. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO
  
- VIII. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO
  
- IX. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
  - A. Comunicazione
  - B. Formazione
  
- X. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI ALL'ODV

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE	Pag. 4	di 28

## I. INTRODUZIONE

---

### A. Obiettivi del Modello

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria (di seguito “3A PTA”), in relazione alla disciplina della responsabilità amministrativa prevista per le società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (di seguito anche il “Decreto”), ha inteso procedere all’adeguamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”) in virtù delle modifiche normative e organizzative intervenute dalla data di approvazione della precedente versione.

Inoltre, il Modello è stato aggiornato con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in funzione dell’attuazione degli adempimenti indotti dalla L. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, nel rispetto della disciplina relativa alla trasparenza e delle prescrizioni contenute nelle nuove Linee Guida dell’ANAC approvate con delibera n. 1134 dell’8/11/2017 aventi ad oggetto *“l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* (di seguito “Linee Guida ANAC”).

3A PTA ha, quindi, implementato il Modello estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, ma anche ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti nella L. 190/2012 (e pertanto a tutti i fenomeni corruttivi, anche se commessi ai danni dell’Ente).

La Società ha adeguato il proprio Modello di organizzazione nella convinzione che il sistema delineato attraverso l’implementazione delle procedure indicate nel Modello e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (*breviter*, PTPC) possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con la stessa (utenti/beneficiari dei servizi, fornitori, partner istituzionali, collaboratori e consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire fenomeni illeciti e corruttivi.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 5	di 28

## **B. Struttura del Modello**

Il Modello organizzativo adottato da 3A PTA è suddiviso nelle seguenti parti:

- Parte Generale, che comprende il presente Documento Introduttivo, il Codice Etico, il Sistema Disciplinare e il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
- Mappatura delle aree a rischio di reato e analisi dei rischi;
- Parte Speciale - Protocolli operativi elaborati sulla base dei reati risultati maggiormente rilevanti per la Società.
- Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 (PTPC);

La Società è inoltre dotata di un insieme di strumenti organizzativi quali:

- statuto societario;
- organigramma;
- sistema di deleghe e procure;
- Codice etico
- Piano di *governance* delle società partecipate approvato con D.G.R. del 23.7.2018, n. 824;
- nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD).

## **C. Destinatari del Modello**

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all’Azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti aventi carattere di continuità (i “Destinatari”).

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 6	di 28

## II. QUADRO NORMATIVO

---

### A. Decreto Legislativo n. 231/2001

Con la Legge 29 settembre 2000, n. 300 il Governo è stato delegato a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società ratificando ed eseguendo gli Atti internazionali elaborati in base all'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea e, in particolare, la Convenzione di Bruxelles sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) ed il primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996); il Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale di detta Convenzione e della annessa dichiarazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee (Bruxelles, 29 novembre 1996); la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997); la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso (Parigi, 17 dicembre 1997).

In attuazione della citata legge delega, pertanto, è stato emanato il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio 2001 ed intitolato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

In tal modo, il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente dal reato posto in essere dalla persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

In altri termini, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati dagli artt. 24 e seguenti del Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto criminoso si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi previsti dal Decreto – anche la responsabilità amministrativa della Società.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto, i soggetti destinatari della normativa in commento sono:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società e associazioni anche prive di personalità giuridica

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE	Pag. 7	di 28

mentre ne sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

#### **i. Requisiti per l'insorgenza della responsabilità amministrativa degli enti**

Gli Enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati analiticamente indicati dal Legislatore nel Decreto Legislativo in commento, qualora sussista il contemporaneo concretizzarsi di tre requisiti:

##### **1. Requisito soggettivo (l'autore del reato)**

I reati devono essere stati commessi da:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o **“apicali”**; art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. **soggetti sottoposti all'altrui direzione**; art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001).

La distinzione tra le categorie di soggetti, in posizione apicale e sottoposti, riveste indubbia rilevanza, in quanto, a seconda dell'appartenenza del soggetto agente al primo o al secondo gruppo, cambiano i criteri di imputazione della responsabilità e la prova della sussistenza della colpevolezza dell'Ente.

##### **2. Requisito finalistico (l'interesse o il vantaggio dell'Ente)**

Ai fini dell'imputazione della responsabilità amministrativa dell'Ente, **il reato deve essere commesso dai soggetti indicati sub lett. a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.**

Conseguentemente, laddove la persona fisica abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'Ente, posto che l'assenza del criterio oggettivo dell'“interesse” o del “vantaggio” dell'Ente è indice della mancanza di collegamento finalistico dell'azione della persona fisica con l'organizzazione d'impresa.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE	Pag. 8	di 28

### 3. Requisito oggettivo (il reato presupposto)

La responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del Decreto non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì **esclusivamente dalla commissione o tentata commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati** nel capo I, sezione III del Decreto (cosiddetti “**reati presupposto**”), art. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis 1, 25-ter, 25-quater, 25-quater 1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies e 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25 quinquiesdecies , 25 sexiesdecies, di seguito riportati:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- delitti informatici;
- delitti di criminalità organizzata;
- reati di falso nummario e contraffazioni;
- delitti contro l’industria e il commercio;
- reati societari;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la persona individuale;
- reati di abuso di mercato;
- reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- delitti transnazionali;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- razzismo e xenofobia;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 9	di 28

- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- reati tributari;
- reati di contrabbando.

Vista la particolare complessità dell'articolato sistema dei reati presupposto si allega al Modello 231 la descrizione analitica dei reati e delle sanzioni (**Allegato 1**: Elenco dei reati presupposto e delle sanzioni).

## ii. **Impianto sanzionatorio**

Le sanzioni previste dal Decreto a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria applicata per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000; l'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di € 258 ed un massimo di € 1.549 ciascuna;
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza (solo in caso di applicazione all'Ente di una sanzione interdittiva).

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 10	di 28

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Nelle ipotesi di reati tentati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26). In tal caso, l'esclusione della sanzione si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

### **iii. L'esonero della responsabilità (l'esimente)**

Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale (ex art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001) sussiste una presunzione di colpevolezza dell'Ente, dal momento che i vertici della stessa ne rappresentano la politica e gli indirizzi operativi.

Pertanto, la punibilità dell'Ente è esclusa solo se esso è in grado di provare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, *breviter* "OdV") il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 11	di 28

- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Viceversa, quando la violazione è commessa dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 del D.Lgs. n. 231/2001).

Vi è quindi un'inversione dell'onere della prova nella formulazione dell'art. 6 e dell'art. 7 del Decreto: mentre il primo esclude la responsabilità solo al ricorrere di determinate condizioni, il secondo configura la responsabilità dell'ente esclusivamente nel caso in cui vi siano state delle omissioni imputabili ai soggetti su cui gravano gli obblighi di direzione o vigilanza, omissioni che devono essere provate dalla Procura che eleva l'accusa nei confronti della società.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza dei suddetti obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 12	di 28

- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

#### **B. Legge 190/2012, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013 e Linee Guida ANAC del 2017**

Quale società *in house* 3A PTA è sottoposta alle discipline previste dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione alla corruzione, dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza e dal D.Lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi.

A tal proposito, si ritiene utile ricordare quanto precisato dall'ANAC nelle ultime Linee Guida approvate con delibera n. 1134 del 08/11/2017 aventi ad oggetto *"l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* che sostituisce la precedente determinazione n. 8/2015.

Dalla lettura della normativa e delle Linee Guida citate si evince come le società *in house*:

- siano soggette alla disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni *"in quanto compatibile"* (art. 2 bis, II comma D.Lgs. 33/2013);
- rientrino tra *"le società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012"*, ma con un regime differenziato rispetto alle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, i soggetti di cui all'art. 2 bis, II comma del D.Lgs. 33/2013 devono adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- siano soggette agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 39/2013 oltre alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

In conformità a tali disposizioni, 3A PTA ha deciso di adeguare il proprio Modello integrandolo con le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tale integrazione implica che:

- ove applicabili, le regole generali di prevenzione definite nel Modello sono da intendersi funzionali alla prevenzione della corruzione;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE	Pag. 13	di 28

- le attività di monitoraggio e di controllo effettuate dal RPCT sono svolte in piena sinergia con l'Organismo di Vigilanza;
- il RPCT e l'OdV provvedono all'interscambio di informazioni – anche attraverso riunioni periodiche – per rendere la propria azione più efficiente ed efficace;
- il Sistema disciplinare definito nell'ambito del Modello è considerato applicabile anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste nel PTPC.

### C. Linee Guida di Confindustria

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del Decreto, Confindustria ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al marzo 2014) nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

1. codice etico;
2. sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
3. procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 14	di 28

4. poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
5. sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
6. comunicazione al personale e formazione.

Tutte queste componenti devono essere improntate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE	Pag. 15	di 28

### III. LA SOCIETÀ

---

#### A. Descrizione e attività della Società

3A PTA è una società a capitale interamente pubblico ed opera secondo il modello di *in house providing* di cui all'ordinamento comunitario e interno.

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Umbria anche per il tramite di società ed enti da questa controllati. La Regione ed i soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi.

Da oltre 20 anni 3A PTA opera – quale strumento di attuazione della programmazione della Regione Umbria – per garantire il miglioramento ed il mantenimento della qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Si caratterizza per la sua alta specializzazione e per la possibilità di erogare una ampia gamma di servizi in armonia con la programmazione e gli atti di indirizzo individuati dal legislatore regionale, nazionale e comunitario e come strumento operativo della Regione Umbria. 3A PTA si propone come soggetto capace di sintetizzare le proposte e di renderle disponibili alle aziende agricole ed agroalimentari presenti nel mercato sotto forma di servizi.

- Certificazione dei prodotti agroalimentari

3A PTA opera quale parte terza indipendente per la certificazione dei prodotti agroalimentari secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065: 2012 (ex EN 45011) ed è iscritta dal 1998 all'Elenco degli Organismi privati di controllo per i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP) istituito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Dal 2000 è accreditata dall'Organismo di Accreditamento preposto (ora ACCREDIA), con Certificato di Accreditamento n. 054 B, per la certificazione di "*Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetale in conformità a disciplinari Volontari*".

Dal 2002, 3A PTA è iscritta nell'elenco degli Organismi di Certificazione autorizzati al controllo e certificazione dei prodotti a marchio "*AGRIQUALITÀ - prodotto da agricoltura integrata*" tenuto dalla Regione Toscana.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 16	di 28

Nel maggio del 2010 3A PTA ha ottenuto l'estensione dell'accreditamento rilasciato da ACCREDIA per la certificazione delle produzioni agroalimentari di qualità a denominazione d'origine registrate nel quadro delle procedure di cui agli attuali Reg. UE n. 1151/2012 (DOP/IGP) e Reg. CE 491/2009 (vini).

3A PTA svolge la propria attività di certificazione di prodotti agroalimentari:

- in ambito regolamentato (di interesse generale; effettuate sulla base di Autorizzazioni Ministeriali o simili);
- in ambito volontario.

- Innovazione e ricerca

La Società svolge attività di innovazione e ricerca in ambito agricolo, agroalimentare e agroindustriale, essenzialmente su committenza e/o indicazione dell'Ente di Controllo Analogo Regione Umbria, verso la quale eroga servizi (es. Supporto all'Innovazione, Salvaguardia della Biodiversità regionale di interesse agrario e Gestione del Registro Regionale delle varietà e razze locali a rischio di erosione genetica) ovvero in accordo, in ottemperanza alla propria mission statutaria, propone e sviluppa progetti di ricerca a valere su fondi regionali, nazionali, europei.

3A PTA è iscritta all'Anagrafe nazionale delle ricerche (Cod. 53555PYZ) e dispone di un laboratorio specializzato nella conservazione della Biodiversità vegetale di interesse agrario, dove è stata allestita la Banca del germoplasma in vitro.

- Progetti internazionali

3A PTA, in collaborazione con la Regione Umbria, promuove, progetta e coordina progetti di Internazionalizzazione nel settore agroalimentare, con particolare riferimento alle competenze della Società finalizzati al trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con altri Enti e le imprese.

La Società lavora alla creazione di partenariati pubblico – privati individuando e pianificando le opportunità emergenti e opera con gli stati membri dell'Unione Europea per la programmazione comunitaria, oltre che in Paesi extra UE.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 17	di 28

- Patrimonio

3A PTA si occupa della gestione delle infrastrutture che ha in dotazione, tra le quali essenzialmente la parte immobiliare gestita in concessione dalla Regione Umbria.

- Comunicazione

La Società sviluppa progetti di comunicazione inerenti gli ambiti operativi di 3A PTA sia verso l'esterno che verso la struttura interna.

L'attività di progettazione, coordinamento e gestione negli ultimi 3 anni è stata sviluppata prevalentemente come supporto ai progetti del Parco Tecnologico di innovazione e internazionalizzazione nonché nella gestione delle attività di relazione e comunicazione proprie della Società.

## **B. La responsabilità delle società *in house***

Ai fini dell'adozione del presente Modello è opportuno precisare che, in qualità di società *in house*<sup>1</sup>, 3A-PTA rientra nella generale nozione di "società" destinataria della normativa 231 in base all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Anche i più recenti orientamenti dell'ANAC e del Consiglio di Stato hanno confermato il principio secondo cui la normativa appena menzionata trova applicazione in riferimento alle società partecipate pubbliche, in quanto enti societari esercenti attività imprenditoriale in base al diritto civile, sebbene preordinate all'erogazione di servizi di rilevanza o interesse pubblico<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> L'art. 2, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 175/2016 definisce le società *in house* come "le società sulle quali l'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3".

**In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 175/2016 il controllo analogo è "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante".** Quanto alla partecipazione del capitale privato l'art. 16 citato dispone che è ammessa quando sia "prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"; per l'attività prevalente, invece, è richiesto che gli statuti delle società in parola prevedano che "oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci".

<sup>2</sup> Principio confermato dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1134 dell'8.11.2017. Da ultimo, cfr. altresì il Parere del Consiglio di Stato n. 968 del 21 aprile 2016.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 18	di 28

Stante la peculiare natura di 3A PTA quale società *in house* nonché l'attività concretamente espletata, è necessario chiarire se i suoi esponenti siano legati alla P.A. e dunque potenziali autori dei reati di cui al capo I del titolo II del codice penale ("dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"), ovvero dei soggetti giuridici terzi rispetto alla Pubblica Amministrazione.

Sul punto, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato concordano nell'affermare che l'ente *in house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante<sup>3</sup>. La società *in house*, in altre parole, agisce come *longa manus* della P.A.

In particolare, la giurisprudenza penale<sup>4</sup> ha chiarito che le società *in house* hanno della società solo la forma esteriore e costituiscono, in realtà, delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, non possono essere considerati – a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica – come investiti di un mero *munus* privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Ed infatti, gli organi delle società *in house* costituiscono un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, a questa personalmente legati da un vero e proprio rapporto di servizio, al pari dei dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico.

L'equiparazione sostanziale fra società *in house* ed enti pubblici tout court implica che gli amministratori e i dirigenti delle stesse siano considerati a tutti gli effetti come "amministratori e dirigenti pubblici".

<sup>3</sup> Così, Cons. Stato, ad. plen., 3 marzo 2008, n.1. Tale principio di diritto è stato fatto proprio sia dalle Sezioni Unite della Cassazione civile (cfr. Cass. civ., Sez. Un, 25.11.2013, n. 26283), da ultimo richiamate in Cass. Civ. Sez. V, 16.1.2019, n. 956, nonché dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 13.3.2013, n. 46).

<sup>4</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 20.11.2014, n. 48036.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE	Pag. 19	di 28

Di talché la qualificazione penalmente rilevante di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in riferimento agli organi interni alle società *in house*, si determina attraverso l'ordinaria applicazione delle regole generali previste dagli artt. 357 e 358 c.p.

Ne consegue dunque che, all'interno di 3A PTA, verranno qualificati come pubblici ufficiali tutti coloro che esercitano poteri deliberativi (che implicano una qualunque forma di partecipazione alla formazione dell'atto amministrativo), autoritativi (che implicano un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all'autorità che tale potere esercita) o certificativi (che riguardano l'attestazione di atti di rilevanza pubblica). In difetto di tali requisiti, si considereranno incaricati di pubblico servizio tutti coloro che, **durante le attività regolamentate dal diritto pubblico**, non svolgano mere mansioni d'ordine o di carattere materiale (si intendono per mansioni d'ordine o di carattere materiale quelle attività connotate dall'assenza di margini di autonomia o comunque di "un qualche potere decisionale", anche se di ridotta portata rispetto alla pubblica funzione).

Tuttavia rimane inalterata la natura di 3A PTA quale società a responsabilità limitata. Ne consegue che ai dipendenti di 3A PTA è applicabile regolarmente la disciplina dei reati societari.

### **C. La *governance* ed il sistema di controllo interno**

Lo statuto della Società, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2017, prevede che l'organizzazione sia caratterizzata dalla presenza:

- dell'Assemblea dei soci;
- di un Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico);
- di un Revisore Unico e/o del Collegio Sindacale.

L'attuale assetto societario prevede un Amministratore Unico e un Revisore Unico.

Gli organi preposti alla vigilanza sul sistema di controllo interno ed alle attività di monitoraggio sono:

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE	Pag. 20	di 28


- l'Organismo di Vigilanza;
- il Revisore unico;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

#### D. Organigramma aziendale


La società è strutturata nelle seguenti aree operative: Certificazione, Patrimonio, Comunicazione, Amministrazione.

Con specifico riferimento all'area certificazione, risultano inoltre operativi gli organi di cui all'art. 23 – Titolo V dello Statuto Societario: Commissione Tecnica; Comitati di Certificazione (per Prodotti/Schemi: "Animali e derivati", "Vegetali e derivati", "Vini"), Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità, Giunta d'Appello.

L'attuale struttura organizzativa di 3A PTA risulta articolata nelle seguenti aree e funzioni.



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 21	di 28



#### IV. CODICE ETICO

3A PTA si è dotata di un Codice Etico – che costituisce parte integrante del Modello 231 della Società – che definisce l'insieme dei valori che la medesima riconosce, accetta e condivide.

Il Codice Etico, finalizzato alla promozione di una “etica aziendale”, rappresenta uno strumento utile per implementare, radicare e diffondere la cultura della legalità e della prevenzione dei rischi reato.

Tutti i soggetti aziendali, anche i fornitori ed i *partners*, sono chiamati ad uniformarsi ai comportamenti prescritti dal Codice Etico.

#### V. ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001 3A PTA ha nominato un Organismo di Vigilanza, funzionalmente indipendente dall'Amministratore Unico, dotato dei requisiti di

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 22	di 28

autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione in accordo con quanto prescritto dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria.

L'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli organi sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo. Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali ed operative della Società né è in condizione di dipendenza gerarchica.

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza ed al fine di consentire la massima adesione al requisito di continuità di azione e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza si avvale del personale aziendale ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti esterni specificatamente individuati.

L'Azienda mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività.

Per quanto riguarda la composizione, il funzionamento, gli obblighi e i doveri dell'Organismo di Vigilanza si rimanda al relativo Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Modello.

## **VI. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

---

In adempimento agli obblighi previsti dalle normative in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dalle relative Linee Guida emanate dall'ANAC, la Società ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che svolgerà le proprie funzioni in costante coordinamento con l'OdV. In linea con le linee guida di ANAC il RPCT non potrà svolgere anche la funzione di componente dell'OdV.

## **VII. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

---

3A PTA ha adottato, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, del Codice Etico e delle misure anticorruzione e degli obblighi sulla trasparenza.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 23	di 28

Il Sistema Disciplinare costituisce uno strumento indispensabile per garantire l'effettività e l'attuazione del Modello.

Le sanzioni disciplinari per la violazione delle misure indicate nel modello si applicano a prescindere dal fatto che eventuali condotte possano costituire reato e che l'autorità giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Il Sistema Disciplinare adottato da 3A PTA gradua l'entità e la tipologia della sanzione applicabile in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti tenuti dai soggetti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Pertanto, il Sistema Disciplinare sanziona tutte le infrazioni al Modello - dalla più grave alla più lieve - mediante un sistema di gradualità della sanzione e, secondariamente, rispetta il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni della Società, dalla legge e dai CCNL.

Il sistema sanzionatorio, inoltre, è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.

Il Sistema Disciplinare deve essere opportunamente pubblicizzato, tale da essere conoscibile da parte di chiunque vi sia sottoposto.

Per i lavoratori dipendenti dovranno essere rispettate le modalità di pubblicazione previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, mediante affissione in luoghi accessibili liberamente ai lavoratori.

Per gli altri soggetti saranno individuate, a cura dell'Amministratore Delegato o dell'Organismo di Vigilanza, specifiche modalità di comunicazione ritenute più adatte alle concrete peculiarità del caso concreto.

## **VIII. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

---

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE	Pag. 24	di 28

L'Amministratore Unico è competente per ogni modifica e/o integrazione del Modello che, anche su indicazione dell'OdV, dovesse rendersi necessaria al fine di:

- i. implementare correttamente il Modello;
- ii. migliorare l'efficacia e l'effettività del Modello stesso;
- iii. adeguare il Modello alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa della Società.

Saranno sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Unico tutte le modifiche del Modello 231 che esponano la Società a nuovi o ulteriori rischi di compimento dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la revisione della "*parte generale*" e delle "*parti speciali*" a seguito di nuove previsioni normative;
- b) l'introduzione di nuovi protocolli;
- c) l'introduzione di ulteriori "*parti speciali*" relativamente a misure preventive volte a contrastare il compimento di altre tipologie di reati che risultino inserite nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01;
- d) i cambiamenti organizzativi che determinino una variazione significativa della "mappa dei rischi" aziendali in relazione ai "reati rilevanti".

Non saranno considerate modifiche – e come tali non saranno sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Unico – tutte le variazioni di carattere meramente formale e stilistico, nonché le variazioni che recepiscono cambiamenti organizzativi e/o adeguamenti procedurali che non esponono l'azienda a nuovi o ulteriori rischi.

In ogni caso, il Modello, comprensivo di tutte le modifiche, sarà sottoposto alla ratifica da parte dell'Amministratore Unico almeno una volta all'anno, con segnalazione da parte dell'OdV delle eventuali modifiche intervenute in termini di reato presupposto. La società è tenuta a darne corretta informativa al personale coinvolto.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE	Pag. 25	di 28

## **IX. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

---

3A PTA promuove l'obiettivo di assicurare la corretta e piena conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Sebbene tale attività di comunicazione e formazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti e i principi del Modello deve essere, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a conoscere e rispettare.

### **A. Comunicazione**

L'adozione del Modello, comprensivo dei relativi allegati e del Piano triennale di prevenzione della corruzione (insieme "set informativo") e le sue revisioni sono comunicate entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione tramite invio a tutti i dipendenti di una comunicazione da parte dell'Amministratore Unico a mezzo e-mail.

Tale circolare informa:

- dell'avvenuta approvazione/modifica del Modello e/o del PTPC;
- della possibilità di consultare in versione integrale copia cartacea del Modello e del PTPC presso gli uffici della sede sociale;
- della possibilità di consultare in versione integrale copia elettronica del Modello e del PTPC sulla rete Intranet aziendale;
- della possibilità di ottenere chiarimenti in merito ai contenuti del Modello e del PTPC da parte dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT.

La circolare viene affissa nelle bacheche aziendali.

La diffusione del Modello e del PTPC è attuata tramite:

- (i) l'invio a mezzo e-mail a tutti i dipendenti della Società con ricevuta di lettura, ovvero

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 26	di 28

(ii) consegna cartacea a coloro che non hanno un indirizzo di posta elettronica aziendale.

Tutti i dipendenti della Società saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione (a mezzo mail o cartacea) che attesti la ricezione del set informativo. Tali dichiarazioni vengono archiviate e conservate dall'Organismo di Vigilanza o dal soggetto aziendale da questi incaricato.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo che dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello e il PTPC, rinviando eventualmente all'intranet aziendale per la consultazione. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a 3A PTA una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della suddetta documentazione. Tali dichiarazioni vengono archiviate e conservate dall'Organismo di Vigilanza o dal soggetto aziendale da questi incaricato.

Al fine di favorire il rispetto da parte dei terzi contraenti della Società (in particolare consulenti e collaboratori) del Modello e del PTPC, 3A PTA provvede ad inserire nei contratti clausole che impegnino contrattualmente i predetti soggetti terzi a dichiarare di conoscere tale e a non tenere comportamenti tali da determinare una violazione degli stessi, pena la possibile risoluzione del contratto.

## **B. Formazione**

La Società si impegna inoltre a svolgere periodicamente un'attività di formazione nei confronti di tutti i Destinatari per aggiornare gli stessi in merito ad eventuali variazioni nei contenuti del Modello, del Decreto e del PTPC e, comunque, per mantenere la sensibilizzazione degli stessi su queste tematiche.

La formazione deve prevedere i seguenti contenuti:

- una parte istituzionale comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001, L. 190/2012), il Modello e il PTPC;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che, avendo quale riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i protocolli ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE	Pag. 27	di 28

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa e del Modello organizzativo, prevedendo nel caso di aggiornamento significativo (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), le necessarie integrazioni ai supporti formativi assicurando l'obbligatorietà di fruizione degli stessi.

L'Amministratore Unico cura, attraverso le strutture interne, la formazione del personale relativamente al contenuto del D. Lgs. 231/2001, della L. 190/2012, del Modello e del PTPC anche sulla base delle indicazioni e proposte dell'OdV e del RPCT.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>		Rev.:	<b>03</b>
	1. DOCUMENTO INTRODUTTIVO – PARTE GENERALE		Pag. 28	di 28

## **X. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI ALL'ODV**

---

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

I Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, eventuali notizie relative a violazioni del Modello adottato dalla Società, nonché eventuali comportamenti a rischio di reato, inerenti qualsiasi processo operativo aziendale (anche non di propria competenza), di cui siano venuti a conoscenza.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni, anche in forma anonima, verso l'Organismo è stato istituito un "canale informativo dedicato" ([odv@parco3a.org](mailto:odv@parco3a.org)). Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo "Organismo di Vigilanza, 3A PTA, FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI (PG)", o attraverso la cassetta di posta dedicata all'OdV istituita presso l'ingresso della sede della società.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 *bis*, D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, secondo quanto stabilito dal Protocollo Gestione delle Segnalazioni.